



Il bilancio secondo il D.lgs.139/2015 ed i nuovi principi contabili OIC

*Principali novità a seguito dell'adozione
della Direttiva Europea 2013/34*

Gennaio 2017

INDICE

Introduzione	3
Le nuove asserzioni di bilancio: sostanza e rilevanza	5
Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie	6
Immobilizzazioni immateriali (OIC 24)	6
Avviamento	7
Immobilizzazioni materiali (OIC 16)	7
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (OIC 9)	8
Partecipazioni (OIC 21)	8
Azioni Proprie	9
Attivo circolante	10
Rimanenze (OIC 13)	10
Lavori in corso su ordinazione (OIC 23)	10
Crediti (OIC 15)	10
Disponibilità liquide (OIC 14)	11
Ratei e risconti (OIC 18)	11
Conti d'ordine	12
Patrimonio netto	13
Fondi per rischi ed oneri e debiti	14
Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto (OIC 31)	14
Debiti (OIC 19)	14
Titoli di debito (OIC 20)	15
Imposte sul reddito (OIC 25)	16
Schemi di bilancio	17
Composizione e schemi del bilancio di esercizio (OIC 12)	17
Il rendiconto finanziario (OIC 10)	17
Bilancio consolidato ed attività e passività in valuta estera	18
Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (OIC 17)	18
Operazioni attività e passività in valuta estera (OIC 26)	19
Transizione ai nuovi principi contabili (OIC 29)	20
Gli strumenti finanziari derivati (OIC 32)	21
Allegato 1: Modifiche al codice civile introdotte dal D.lgs.139/2015	23

INTRODUZIONE

La Direttiva 2013/34/UE (la "Direttiva") relativa ai bilanci d'esercizio ed ai bilanci consolidati è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (il "D.Lgs.139/2015") e modifica le relative norme del codice civile in merito al bilancio di esercizio e la disciplina del D.Lgs. 127/1991 in merito al bilancio consolidato. Le modifiche saranno applicate ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2016 mediante l'applicazione dei nuovi principi contabili OIC modificati nel corso del 2016.

La Direttiva rappresenta un evento di riforma fondamentale dopo ben 25 anni dal D. Lgs.127/91 che recepì in Italia la quarta e settima direttiva e dopo il significativo aggiornamento dei principi contabili OIC avvenuto nel 2014 e 2015. Con il D. Lgs. 139/2015 viene sancito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma tra i riferimenti nella preparazione del bilancio con l'introduzione nell'art 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) del numero " 1) bis: *la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*". Inoltre anche il principio di rilevanza entra a pieno titolo tra i principi generali di redazione del bilancio infatti nell'art. 2423 è inserito un nuovo comma che indica: "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". L'introduzione della rilevanza (o anche materialità) è un passaggio importante ad integrazione del principio di rappresentazione veritiera e corretta ed è un'evoluzione in linea con i progetti più recenti dei principi contabili internazionali IFRS, dove all'interno del progetto Disclosure Initiative è stato pubblicato un emendamento al principio contabile internazionale IAS 1 che ha introdotto il concetto di materialità da applicarsi a ciascuno degli schemi primari di bilancio, alle note esplicative ed a ciascuna informativa espressamente richiesta dagli IFRS.

L'altro passaggio significativo è l'introduzione nel codice civile della normativa relativa agli strumenti derivati, al costo ammortizzato ed al fair value con esplicito richiamo ai principi contabili internazionali. Ad implementazione della riforma l'art. 12 del d. lgs. 139/2015 prevede quanto segue:

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.

L'OIC ha perciò iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali nei primi mesi del 2016 ed ha portato a termine il processo nel mese di dicembre 2016, dopo una fase di consultazione pubblica.

I principi OIC che sono stati rivisti sono i seguenti:

- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito

- OIC 26 Operazioni attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati

A questo corpo gli operatori devono aggiungere i principi, tuttora in vigore, emanati dall'OIC nei periodi precedenti:

- OIC 4 Fusione e scissione
- OIC 5 Bilanci in liquidazione
- OIC 7 Certificati verdi
- OIC 8 Le quote di emissione gas serra
- OIC 30 Bilanci intermedi

Un caso particolare riguarda l'OIC 6 *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*, che dovrà essere aggiornato per recepire il modello contabile del costo ammortizzato come disciplina civilistica. Considerato che questa attività richiederà un'analisi approfondita dei problemi che l'applicazione di questo principio ha posto in passato, il principio verrà rivisto in un secondo tempo, mentre le disposizioni contabili necessarie a disciplinare la contabilizzazione delle modifiche alle clausole contrattuali saranno integrate nel principio OIC 19 *Debiti*.

Sono stati invece abrogati a seguito delle norme introdotte dal recepimento della direttiva i principi:

- OIC 3 Informazioni sugli strumenti finanziari
- OIC 22 Conti d'ordine

Il presente contributo fornisce un esame delle novità introdotte dai nuovi principi, partendo dalle nuove asserzioni introdotte, esaminando poi i principi raggruppati per le aree di bilancio a cui riferiscono, per poi esporre gli schemi di bilancio aggiornati previsti dal codice civile.

LE NUOVE ASSERTZIONI DI BILANCIO: SOSTANZA ECONOMICA E RILEVANZA

La principale novità è legata al principio della sostanza economica come principio di rilevazione contabile infatti il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica con l'introduzione nell'art 2423-bis (Principi di redazione del bilancio) del numero " 1) bis: *la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*".

La prevalenza della sostanza sulla forma in bilancio implica perciò che la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi dando maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi aspetti formali. La relazione di accompagnamento sottolinea poi come *"la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali"*. Il principio della sostanza economica è stato infatti declinato dall'OIC in diversi standards come ad esempio:

- nell'applicazione del criterio del costo ammortizzato nell'OIC 15 Crediti ed OIC 19 Debiti in presenza di attualizzazione, è previsto che la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire una diversa natura;
- il rafforzamento del concetto di trasferimento di rischi e benefici per l'iscrizione iniziale delle immobilizzazioni materiali secondo l'OIC 16, concetto poi ripreso per la rilevazione iniziale delle rimanenze iniziali, e perciò anche per il riconoscimento dei ricavi, secondo l'OIC 13.

Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto il comma 4 all'art.2423 del codice che recita "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione

alla presente disposizione".

Viene introdotto perciò il **principio di rilevanza ("materialità")** come ideale completamento del principio di rappresentazione veritiera e corretta, ma non viene fornita una definizione di questo concetto. Considerato che la Fondazione OIC non ha ritenuto opportuno emettere documenti esplicativi, si possono desumere dei chiarimenti dall'esame della Direttiva 34 stessa. Infatti la direttiva precisa che "è rilevante lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa... e la rilevanza è giudicata nel contesto di altre voci analoghe".

Anche per la rilevanza l'OIC l'ha poi applicata nelle modifiche dei vari standards come nel caso di:

- illustrazione in nota integrativa della non applicazione del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o nel caso il tasso non sia significativamente differente dal mercato e lo stesso per i crediti;
- determinazione del costo delle rimanenze con metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato.

L'attività di revisione dell'OIC 11 Bilancio d'esercizio, finalità e postulati sarà poi l'occasione per inquadrare a livello più generale i principi della rilevanza e della sostanza economica.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI, IMMATERIALI E FINANZIARIE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (OIC 24)

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

- gli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
- i beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- l'avviamento; e
- le immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

La modifica all'articolo 2424 del codice civile, che ha previsto l'eliminazione del riferimento al costo di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale B12, ha comportato una revisione dell'impostazione dell'OIC 24 sul tema. Non essendo più prevista la voce costo di ricerca nell'attivo, l'OIC ha ritenuto opportuno aggiornare le definizioni di costo di ricerca e di costo di sviluppo, eliminando il riferimento al costo di ricerca applicata. Al riguardo, l'OIC ha notato che la definizione di costi di ricerca applicata e i criteri di capitalizzabilità di detti costi, ai sensi dell'OIC 24 rivisto nel 2014, così come per i costi di sviluppo, fanno chiaramente riferimento alla necessità che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti, mentre il costo della ricerca di base è sostenuto in un momento precedente.

Mancando la categoria della ricerca applicata, si è ritenuto opportuno aggiornare la definizione di costo di ricerca di base, adeguandola a quella contenuta nei principi contabili internazionali, specificando che tale costo è normalmente sostenuto in un momento antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che si intende sviluppare.

Nella definizione di costo di sviluppo si è chiarito che è il risultato dell'applicazione della ricerca di base. Pertanto i costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti al 2016, potranno continuare ad essere iscritti nella voce B 1 2 Costi Di Sviluppo se soddisfano i criteri di capitalizzabilità stabiliti per questi costi, e cioè:

- devono essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito,
- devono essere identificabili e misurabili,

- devono essere riferiti ad un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile per cui la società possiede adeguate risorse; e
- devono essere recuperabili.

Per quanto attiene le spese di pubblicità, già nella fase antecedente il D.lgs.139/2015 la capitalizzazione era consentita in via eccezionale a determinate condizioni, e cioè solo se aventi utilità pluriennale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e con un periodo di ammortamento non superiore a cinque anni; se si trattava di operazioni non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nuova attività produttiva, l'avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nell'attuale core business) relative ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da piani di vendita approvati formalmente dalle competenti funzioni aziendali.

Il nuovo OIC 24 escludendo la capitalizzazione della pubblicità ha comunque recepito, almeno in parte, le osservazioni mosse dalla professione e dagli utilizzatori ad un'applicazione rigida dell'esclusione alla capitalizzazione, prevedendo la possibilità di includere tra i costi di start-up capitalizzabili come costi di impianto ed ampliamento "*quei costi di pubblicità sostenuti in ambito di nuova costituzione di società al fine di progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività*".

I costi di pubblicità prima capitalizzati ai sensi dell'OIC 24, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione alla voce B1 Costi di impianto e di ampliamento, mentre quelli che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce B12 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. Lo stesso vale per i costi di ricerca nel caso abbiano o non abbiano i criteri richiesti per la capitalizzabilità quali costi di sviluppo.

AVVIAMENTO

Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il novellato articolo 2426, al comma 6, prevede che *"l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni"*.

La precedente formulazione del medesimo articolo prevedeva che *"l'ammortamento deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa"*.

La novità sta perciò nell'esplicito richiamo alla necessità di effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile e nella nota integrativa dovrà essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Per determinare la vita utile la società può prendere a riferimento:

- il periodo di tempo entro cui sono attesi i benefici derivanti dagli extraprofitto legati all'operazione straordinaria;
- il periodo di tempo entro cui si attende di recuperare l'investimento effettuato (c.d. *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dal Consiglio di Amministrazione;
- la media ponderata delle vite utili dei core asset derivanti dall'aggregazione aziendale (materiali ed immateriali).

Le disposizioni di prima applicazione chiariscono che poiché tale criterio si applicherà a partire dagli esercizi aventi inizio il 1 gennaio 2016 le norme transitorie (art.12 del D.Lgs. 139/2015) consentono di proseguire il piano d'ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015. Si dovrà specificare in nota integrativa che si è esercitata la facoltà di non applicare il nuovo criterio di ammortamento con effetto retroattivo.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (OIC 16)

L'OIC 16 recepisce il concetto del trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito per il trasferimento della proprietà del bene, tenendo tuttavia in considerazione tutte le clausole contrattuali perché esse prevalgono rispetto al trasferimento del titolo di proprietà, se ci fosse discordanza.

Sono state meglio definite le tematiche relative al trattamento della capitalizzazione degli oneri finanziari, al fine di rendere più agevole la sua applicazione in merito sia agli oneri finanziari specifici (capitalizzabili solo nella misura in cui effettivamente sostenuti, e quindi deducendo preventivamente ogni provento finanziario derivante dall'investimento anche temporaneo di tali fondi), sia a quelli generici (applicando ai costi sostenuti un tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere nell'esercizio); chiarendo infine che sono capitalizzabili solo quelli relativi a beni che richiedono un tempo di costruzione significativo.

Qualora l'impresa, sulla base di queste indicazioni, non possa più capitalizzare oneri finanziari precedentemente imputati ad incremento del cespito, trattandosi di un cambiamento di principio contabile, dovrà applicare l'OIC 29.

Il principio prevede poi che si effettui sempre lo scorporo del valore del terreno rispetto a quello del fabbricato, anche mediante l'utilizzo di stime.

Per quanto riguarda il processo di ammortamento, anche i cespiti non ammortizzati per lungo tempo devono essere ammortizzati perché anche in questo periodo il bene è soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica; tutti i cespiti sono perciò ammortizzati tranne alcuni fabbricati civili e cespiti la cui utilità non si esaurisce (anche edifici storici). I piani di ammortamento possono essere a quote costanti o decrescenti, ma non crescenti.

Per quanto riguarda la classificazione delle immobilizzazioni, il principio ha introdotto la "component approach" cioè chiarisce che, per i beni composti da componenti aventi vite utili differenti, occorrerà effettuare ammortamenti differenziati per ogni componente (ove possibile). Infine, viene previsto che le immobilizzazioni destinate alla vendita debbano essere presentate all'interno

dell'attivo circolante e valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di mercato (tali beni non sono più soggetti ad ammortamento).

SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI (OIC 9)

Il principio è stato elaborato per trattare in maniera completa tutti i casi di svalutazione di attivi per perdite durevoli di valore, sia qualora iscritti nelle immobilizzazioni materiali che immateriali, e la relativa informativa da fornire nelle note esplicative al bilancio. Il valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa è il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo *fair value*, al netto dei costi di vendita.

Il nuovo principio propone il **modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa** come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale come ad esempio lo IAS 36.

La differenza tra il modello di riferimento e quello semplificato risiede nel concetto di valore d'uso che, per le imprese minori, è costituito dalla capacità di ammortamento, determinata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

Il modello semplificato non è comunque applicabile nella redazione del bilancio consolidato.

Le società di minori dimensioni sono identificate con le imprese che per due esercizi consecutivi non abbiano superato nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Tipologia di impresa	Modello di approccio
Grande Impresa (standard)	Modello basato sul concetto di valore d'uso inteso come attualizzazione dei flussi di cassa per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni
Impresa minore	<p>Considera il rapporto costi benefici del modello</p> <p>Concetto di valore d'uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) per le società che non superano determinati limiti. Le due assunzioni di base per l'applicazione di tale metodo per le imprese minori sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'unità generatrice di cassa è considerata tutta l'impresa • i flussi di cassa sono assimilati ai flussi di reddito

PARTECIPAZIONI (OIC 21)

Come per l'OIC 20 la classificazione delle partecipazioni è guidata dal management intent. La classificazione dipende dalla destinazione della partecipazione, tenuto conto della volontà della direzione aziendale (management intent) e dell'effettiva capacità della società di detenere la stessa per un periodo prolungato di tempo.

È ammesso il cambio di destinazione solo in circostanze "presumibilmente rare", per mutamento di strategia aziendale e per cambiamento di proprietà o dell'organo amministrativo; ma non è ammesso per politiche di bilancio. Il cambiamento deve essere motivato e basato su processi decisionali già completati alla data di chiusura dell'esercizio e coerenti con le strategie aziendali.

Il trasferimento va rilevato in base al valore che risulta applicando i criteri valutativi del portafoglio di provenienza.

Le spese di cessione non possono essere conteggiate per la determinazione della minusvalenza o plusvalenza da realizzo (vedi OIC 20).

Nella determinazione del valore di presumibile realizzo delle partecipazioni non immobilizzate, sono state eliminate le considerazioni sull'andamento del valore di mercato delle partecipazioni rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio, in quanto il principio generale per la valutazione degli eventi successivi è trattato nell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

I dividendi sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione ed sono iscritti come provento finanziario in capo alla partecipante. La società partecipante verifica che a seguito della distribuzione il valore recuperabile della partecipazioni non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo OIC 21 i dividendi distribuiti dalle società controllate devono essere rilevati nel bilancio della controllante solo a seguito della delibera assembleare di distribuzione della partecipata. Le società che in passato hanno rilevato i dividendi da controllate nell'esercizio di maturazione, secondo quanto era stabilito precedentemente, possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente.

La nuova versione dell'OIC 21 recepisce le modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti (cd. imprese sorelle) e l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.

Il nuovo principio è stato arricchito di un'appendice che stabilisce come determinare il fair value in presenza o in assenza di un mercato attivo. In particolare, nel secondo caso, si devono utilizzare tecniche di valutazione e metodi di valutazione specifici:

- a) quotazioni su mercati attivi;
- b) transazioni dirette sulla partecipata oggetto di valutazione;

- c) metodi di mercato (diversi dai precedenti);
- d) altri metodi.

Il metodo di valutazione definito per ogni strumento deve essere seguito con continuità nel tempo e non può essere modificato se non a seguito di variazioni rilevanti nelle condizioni oggettive del mercato o soggettive della società partecipata.

AZIONI PROPRIE

Le azioni proprie, a partire dal 1 gennaio 2016 saranno rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto con la creazione di una specifica riserva negativa, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter del Codice Civile e non verranno perciò più registrate nell'attivo dello stato patrimoniale. Questa modifica armonizza le norme italiane a quelle stabilite dai principi IFRS (nello specifico lo IAS 32).

La riserva negativa A.X "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. Se l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza (plus o minus) tra il valore contabile della voce A.X "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" ed il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE (OIC 13)

In funzione dell'introduzione del principio di sostanza economica nella nuova versione dell'OIC 13 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino quando cioè avviene il **trasferimento dei rischi e dei benefici** connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

In ogni caso si afferma che *"se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici"* e che comunque *"nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali"*.

Nell'OIC 13 si è provveduto inoltre a riformulare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, infatti in analogia con quanto previsto per l'OIC 16 *Immobilizzazioni materiali*, è riconosciuta la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, sia quelli specifici che quelli generici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se la sua durata è significativa. Nei casi particolari viene trattato il caso della valutazione degli ordini di acquisto, e si precisa che le perdite previste sugli ordini già confermati devono essere riconosciute nel momento in cui sono note alla società, in uno specifico fondo rischi.

Ai fini della determinazione del costo delle rimanenze, l'OIC 13 prevede tre metodi alternativi al LIFO, FIFO e costo medio ponderato: il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante. Lo standard chiarisce le condizioni di utilizzo di tali metodi e il legame tra l'applicazione di questi metodi e il principio di rilevanza.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE (OIC 23)

Il principio definisce le condizioni per applicare il criterio della percentuale di completamento, e le metodologie per determinare lo stato di

avanzamento, per i quali siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza di un contratto vincolante tra le parti, con chiara definizione delle obbligazioni reciproche;
- ragionevole certezza della maturazione del diritto al corrispettivo con l'avanzamento dei lavori;
- assenza di incertezze sulla capacità di adempimento dei contraenti e d) misurazione attendibile del risultato di commessa.

È chiarito che i costi per l'acquisizione di una commessa, inclusi quelli relativi alla partecipazione a gare, sono ricompresi nei costi di commessa (e rilevati come costi pre-operativi), quando ricorrono alcune specifiche condizioni.

Il principio fornisce poi le differenti metodologie ammesse per determinare lo stato di avanzamento dei lavori:

- Metodo del costo sostenuto (cost to cost)
- Metodo delle ore lavorate
- Metodo delle misurazioni fisiche
- Metodo delle unità consegnate.

Altri significativi chiarimenti riguardano le perdite su commessa, da iscrivere a diretta riduzione del valore delle rimanenze, solo nel caso in cui la perdita è superiore a tale valore si rileva un fondo rischi ed oneri è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una ragionevole e obiettiva valutazione delle circostanze esistenti, ed indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa.

Per le commesse di durata inferiore all'anno è ammesso sia il criterio della percentuale di completamento che della commessa completata.

CREDITI (OIC 15)

La nuova versione dell'OIC 15 recepisce l'introduzione del **criterio di valutazione del costo ammortizzato**, le novità in tema di attualizzazione dei crediti, di schemi di stato patrimoniale e di conto economico, oltre a riordinare la forma della trattazione ove necessario in relazione alle novità e a

un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Poiché l'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di costo ammortizzato si faccia riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea e lo IAS 39 (par. 9), adottato dall'Unione Europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio, ricomprende i crediti tra le attività finanziarie e fornisce le definizioni con riferimento al criterio del costo ammortizzato di attività e passività finanziarie, le medesime sono state recepite nel principio contabile. Di conseguenza, a partire dal 2016 anche crediti di natura finanziaria dovranno essere attualizzati.

Con riferimento ai crediti di natura commerciale tipicamente a breve termine e senza significativi costi di transazione, il principio contabile non produce cambiamenti rispetto alle precedenti prassi.

In merito ai cambiamenti di schemi, il principio ha recepito l'introduzione dei crediti, di natura commerciale o finanziaria, a breve o a medio termine verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

Per quanto riguarda l'applicazione del costo ammortizzato ai crediti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

Ricordiamo inoltre che il principio ha introdotto già nella versione 2014 la **disciplina di cancellazione dei crediti (*derecognition*)**, per cui devono preventivamente essere trasferiti sostanzialmente tutti i rischi per disporre la cancellazione del credito.

Per la stima del fondo svalutazione crediti la società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore; il principio riporta alcuni esempi di tali indicatori, tra i quali ad esempio la presenza di significative difficoltà finanziarie del debitore, o se sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria. La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un

numero limitato di crediti.

Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio crediti, raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili, che possono riguardare il settore economico di appartenenza dei debitori, l'area geografica, la presenza di garanzie, le classi di scaduto, ecc. In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (OIC 14)

La principale modifica apportata al principio contabile OIC 14 ha riguardato la classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo, che nella precedente versione del principio del 2014 prevedeva che il saldo derivante dalla partecipazione al **cash pooling** rappresentasse un credito o un debito nel bilancio della partecipante verso la società gestrice. In queste circostanze, i crediti verso la società che amministra la tesoreria di gruppo - non potendo essere classificati tra le disponibilità liquide per la natura della controparte - possono essere classificati tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", in una specifica voce denominata C III) 7) "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio: controllante o controllata) ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile ed anche in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie. Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.

RATEI E RISCONTI (OIC 18)

Il principio contiene solo alcune novità legate alle informazioni relative alle semplificazioni previste per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata: la voce D dell'attivo "Ratei e risconti" può essere ricompresa nella voce CII dell'attivo "Crediti"; e la voce E del passivo "Ratei e risconti",

può essere ricompresa nella voce D del passivo "Debiti". Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese. Gli effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 18 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.

CONTI D'ORDINE

E' stato abrogato l'art. 2424 comma 3 che prevedeva l'obbligo di indicare i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.

L'entità dovrà adesso riportare nella nota integrativa quanto richiesto dall'art. 2427, c. 1, n. 9:

- l'importo complessivo degli impegni,
- l'importo delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate,
- gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,
- gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

PATRIMONIO NETTO

Nell'OIC 28 la classificazione delle riserve è stata ampliata per includere:

- la voce AX riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, che accoglie il costo delle azioni proprie che a partire dal 2016 non potranno essere più rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale; e
- la voce AVII riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari che accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati che si generano per le operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

È stato inoltre precisato che la voce AVIII "utili/perdite portati a nuovo" accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori di esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, nei casi in cui l'imputazione ad altre riserve non sia più appropriata, come nel caso della riserva per operazioni di copertura.

È stato introdotto un paragrafo specifico sui prestiti obbligazionari convertibili, i quali sono considerati strumenti che includono uno strumento finanziario derivato (i.e. opzione di conversione) che ai sensi

dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" deve essere separato, valutato al fair value ed iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, non è soggetta a valutazioni successive.

La rinuncia ai crediti (di natura commerciale o finanziaria) è trattata contabilmente come un apporto di patrimonio se motivata come supporto finanziario. Perciò, se il socio rinuncia al diritto di restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto - riserva di capitale. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti a Patrimonio netto solo se non sono restituibili.

Per quanto riguarda le operazioni di riduzione volontaria del capitale ex art. 2445 codice civile (per le Spa) e art.2482 (per le Srl) nel principio si stabilisce che la rilevazione contabile può essere fatta solo alla fine dell'iter previsto dal codice.

Ultima nota di rilievo: il principio è stato ristrutturato anche nella forma, ove attualmente le appendici, ora esplicitamente indicate come parti non integranti del principio, contengono esempi di informazioni relative al patrimonio netto da includere in nota integrativa.

FONDI PER RISCHI ED ONERI E DEBITI

FONDI PER RISCHI E ONERI E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (OIC 31)

Il principio stabilisce che ai fini della classificazione degli accantonamenti prevale la natura del costo.

Gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti devono presentare, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati; ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Gli accantonamenti al fondo rischi ed oneri devono essere iscritti tra le voci dell'attività gestionale (caratteristica, accessoria, finanziaria) a cui si riferisce l'operazione, in quanto deve prevalere il criterio della classificazione dei costi per natura.

Non è consentito attualizzare i fondi rischi per tener conto dell'inflazione, mentre sarà consentito attualizzare i fondi oneri.

È stato inoltre introdotto il concetto di attività potenziali, che rappresentano attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza sarà confermata solamente all'avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti che non ricadono nell'ambito del controllo della società.

È stata precisata la definizione di contratto a titolo oneroso, per cui si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento. La precisazione è stata fatta perché in presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto a conto economico nella voce B13 "Altri accantonamenti".

Il principio è stato inoltre aggiornato per tener conto del fondo per "strumenti finanziari derivati passivi", che accoglie gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo alla data di valutazione.

Nel nuovo OIC 31 è stato eliminato il divieto dell'attualizzazione dei fondi rischi e oneri, infatti tale divieto appare superfluo considerato che il D.Lgs. 139/2015 ha previsto il modello dell'attualizzazione esclusivamente per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia si è chiarito che l'orizzonte temporale è uno degli elementi da considerare nella stima di quei fondi oneri che prevedono un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa, i cui esborsi nell'ammontare e nella data sono attendibilmente stimabili. Per tali fondi oneri il valore del denaro connesso all'orizzonte temporale di lungo periodo può costituire un elemento rilevante della stima. Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come facoltativa, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è rilevante.

DEBITI (OIC 19)

Il nuovo principio tratta esclusivamente le tematiche dei debiti, rinviando all'OIC 31 quelle relative ai fondi ed al TFR. Analogamente al trattamento previsto in OIC 15, è introdotto il criterio di costo **ammortizzato**. Occorre tener conto del fattore temporale nella valutazione, pertanto in sede di rilevazione iniziale il tasso di interesse effettivo deve essere confrontato con il tasso di mercato. Il debito deve essere iscritto inizialmente al valore nominale al netto di premi, abbuoni e includendo i costi direttamente attribuibili alla transazione, ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza è inclusa nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito. Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico) di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito.

I debiti soggetti a condizione sospensiva vanno iscritti tra i fondi rischi ed ai fini della classificazione dei debiti, prevale la natura del creditore rispetto a quella dell'operazione. Analogamente al trattamento previsto in OIC 15, i debiti verso imprese sottoposte a comune controllo vanno iscritti tra gli "altri debiti".

Ai fini della classificazione tra debiti a breve (entro 12 mesi) e a lungo, si deve fare riferimento alla scadenza contrattuale o legale tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, purché avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

Le voci dei debiti accolgono le nuove categorie di debiti verso imprese controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti, introdotte dal nuovo del criterio di valutazione del codice civile.

Per quanto riguarda la prima applicazione del criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione dei crediti e debiti, secondo le disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015 possono non essere applicati alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. È data perciò facoltà alla società di applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti e debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa. Se invece l'azienda opta per l'applicazione retroattiva, gli effetti sui crediti e debiti al 31 dicembre 2015 sono imputati agli utili e perdite a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale, mentre per i crediti e debiti sorti nel corso del 2016, ad utile o perdita di esercizio.

Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se il criterio fosse stato da sempre applicato evidenziando separatamente:

- negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l'effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell'esercizio precedente;
- nel risultato dell'esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

TITOLI DI DEBITO (OIC 20)

La novità principale è l'importanza del *management intent* (cioè l'effettiva prospettiva di permanenza o meno in un dato portafoglio sulla base della volontà della direzione aziendale) ai fini della classificazione dei titoli di debito. Una conseguenza di ciò, la possibilità di classificare un portafoglio di titoli con le medesime caratteristiche in parte a circolante, ed in parte a immobilizzato. I cambiamenti di destinazione sono rilevati sulla base del criterio di valutazione del portafoglio di provenienza, ma, si precisa, non possono in ogni caso essere giustificati da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati o al risultato di esercizio o all'andamento del mercato.

Il trasferimento da immobilizzato a circolante va rilevato in base al costo ammortizzato, eventualmente rettificato per perdite di valore durevoli, mentre il trasferimento da circolante a immobilizzato va rilevato in base al minore tra costo ammortizzato e valore di realizzo desumibile dal mercato.

È stata aggiunta una nuova sezione inerente il trattamento contabile delle componenti economiche dei titoli, rappresentate da interessi attivi, utili o perdite da negoziazione, svalutazioni e riprese di valore.

Vengono forniti gli indicatori esemplificativi della situazione di perdita durevole di valore, precisando tuttavia che un improvviso ribasso del valore di mercato di un titolo non è motivo sufficiente alla svalutazione: è infatti necessario che il ribasso, sia in termini di entità che di durata, esprima un "significativo e sostanzialmente permanente peggioramento del merito creditizio dell'emittente". Il costo di acquisto (o costo di sottoscrizione) di un titolo di debito, è costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono rappresentati dai costi di transazione.

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base alle regole previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis. In tal caso la società può applicare tali regole.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione,
- i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Come per le partecipazioni relativamente alla determinazione del valore di presumibile realizzo dei titoli di debito non immobilizzati, sono state eliminate le considerazioni sull'andamento del valore di mercato dei titoli rilevato successivamente alla chiusura dell'esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO (OIC 25)

Il principio è stato modificato prevalentemente per tener conto della eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, ad esempio come contropartita agli accantonamenti al fondo imposte - ora sempre alla voce 20 - imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate.

La voce 20 del conto economico accoglie 3 distinte categorie:

- *imposte correnti* - accoglie le imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti (ad es. per ritardato versamento di acconti) sul reddito imponibile d'esercizio;
- *imposte relative a esercizi precedenti* - accoglie le imposte di esercizi precedenti che derivano da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione e di pagamento, avvisi di accertamento e rettifica;
- *imposte differite e anticipate* - accoglie con segno positivo l'accantonamento a fondo imposte differite e utilizzo per imposte anticipate, con segno negativo le imposte anticipate e utilizzo del fondo imposte differite, sia riferite all'esercizio in corso che agli esercizi precedenti.

Si conferma che i debiti ed i crediti devono essere esposti al netto se compensabili, a condizione che:

a) si abbia diritto legale a compensare gli importi in base alla legislazione fiscale;

b) si intenda regolare i debiti e i crediti su base netta mediante un unico pagamento.

La valutazione delle imposte anticipate e delle passività per differite è effettuata ad ogni data di riferimento di bilancio applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio in cui queste differenze temporali si riverseranno; si precisa che le attività per imposte anticipate vengono rilevate solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione di crediti e debiti tributari, si rimanda ai principi OIC 15 e OIC 19. Mentre la valutazione del fondo imposte relativo ad accertamenti e contenziosi va fatta secondo OIC 31, tenendo conto del presumibile esito.

Il paragrafo relativo alla prima applicazione del principio rivisto stabilisce che gli effetti possono essere rilevati in bilancio prospetticamente secondo OIC 29; pertanto le componenti di voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti alla data del primo bilancio, possono continuare ad essere contabilizzati in conformità alla versione precedente.

SCHEMI DI BILANCIO

COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO (OIC 12)

Il nuovo principio ha incorporato l'interpretativo n.1 del precedente OIC 12. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC e considerato le modifiche alla struttura dello stato patrimoniale e del conto economico disciplinata dall'articolo 2423-ter che prevede una serie di disposizioni relative all'ordine di presentazione, alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci negli schemi.

Conto economico

L'innovazione più significativa riguarda l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (E), che ha comportato un riesame della classificazione delle voci tra le sezioni rimaste, ora rappresentate da gestione caratteristica, accessoria, finanziaria e la sezione delle imposte.

Il conto economico deve distinguere oneri e proventi tra quelli derivanti da:

- **attività caratteristica**, che identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. Se la gestione caratteristica è costituita da più categorie di attività, in nota integrativa è fornita adeguata informativa sulle differenti categorie;
- **attività accessoria** è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria;
- **attività finanziaria** è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore tutti relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli

strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dai paragrafi 31-33 dell'OIC 32.

Stato Patrimoniale

Le voci sono state modificate ed integrate a seguito delle novità prima indicate inoltre sono state integrate delle nuove voci relative a società sottoposte al comune controllo.

IL RENDICONTO FINANZIARIO (OIC 10)

L'art. 2425-ter c.c. stabilisce l'obbligo della preparazione del rendiconto finanziario ed indica gli obiettivi che questo deve perseguire:

- ammontare e composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e fine dell'esercizio;
- flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, di finanziamento e separatamente le operazioni con i soci.

OIC ha elaborato nel 2014 uno specifico principio contabile per la trattazione del rendiconto finanziario al quale il codice civile rinvia per il contenuto dello schema che a partire dal 1 gennaio 2016 diventa obbligatorio. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide.

I flussi seguono la classificazione delle voci negli schemi di conto economico, distinti tra flussi da attività operativa (caratteristica e accessoria), da attività di investimento e da attività di finanziamento. Le appendici al principio contengono gli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto, il primo con il metodo indiretto ed il secondo con il metodo diretto.

Il nuovo OIC recepisce nei flussi dell'attività di investimento quelli derivanti da strumenti finanziari derivati, e la distinzione tra dividendi incassati (che vanno inclusi nella sezione dei flussi derivanti da attività operativa) e dividendi pagati (che vanno inclusi nella sezione dei flussi da finanziamento).

BILANCIO CONSOLIDATO ED ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA

BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO (OIC 17)

I limiti per l'esenzione dalla preparazione del bilancio consolidato sono stati innalzati per le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Il principio OIC 17 è suddiviso in due sezioni (in precedenza il metodo del patrimonio netto era un principio separato):

Sezione del consolidato

È stata innovata la definizione di bilancio consolidato, definito come "il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale."

È stato introdotto il rendiconto finanziario consolidato, cui si applicano gli schemi e le modalità di redazione previsti dall'OIC 10 "Rendiconto finanziario", salvi gli adattamenti necessari al caso del consolidato; inoltre, i flussi finanziari infragruppo sono eliminati nella preparazione del rendiconto finanziario consolidato.

Rispetto al precedente principio contabile alcune tematiche sono state meglio definite tra cui:

- le definizioni delle differenze da annullamento e da consolidamento, ed in particolare sul loro utilizzo qualora si determini una differenza positiva senza capienza sull'asset della società acquisita e l'eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali "differenza da consolidamento" sostituita dalla voce "avviamento";

- la data di consolidamento, effettuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento;
- l'eliminazione delle partecipazioni oggetto di consolidamento è effettuata alla "data di acquisizione del controllo", pur ammettendo l'utilizzo della "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" come indicato dal D.Lgs. 127/1991 e nel caso di primo consolidato (quando esonerati in precedenza) il consolidamento delle partecipazioni è attuato sulla base dei valori contabili alla data del primo consolidamento;
- viene limitato il caso dell'esclusione dall'area di consolidamento delle imprese controllate a causa dell'impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza costi sproporzionati solo "in casi eccezionali";
- il fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri viene utilizzato per la contabilizzazione delle differenze negative da annullamento;
- tratta il caso del consolidamento integrale di una partecipata precedentemente consolidata con il metodo del costo;
- raccomanda l'adozione della contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario ma ammette anche il metodo patrimoniale.

Sezione del metodo del patrimonio netto

Sostanzialmente questa sezione non ha subito cambiamenti significativi, a parte l'introduzione del concetto di perdita di valore della partecipata. Anche per la sezione sul metodo del patrimonio netto viene recepita l'introduzione della "data di acquisizione" come opzione per calcolare la differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata.

Nel caso di adozione del metodo del patrimonio netto si applica l'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, come se il metodo del patrimonio netto fosse da

sempre stato applicato. Pertanto nell'esercizio in cui viene adottato il metodo del patrimonio netto, i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso. Il residuo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto contabile della partecipata è imputato alla "Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni.

L'applicazione retroattiva del metodo del patrimonio netto comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

OPERAZIONI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA (OIC 26)

Il principio distingue tra elementi monetari da quelli non monetari, e fornisce i criteri di conversione da utilizzare per le due tipologie. Definisce i criteri di iscrizione della riserva utili su cambi, e ai criteri di traduzione per partecipazioni, lavori in corso di ordinazione e fondi per rischi e oneri in valuta estera.

La definizione di poste monetarie e non monetarie, interpretando il disposto dell'art. 2426 c.2, richiama quanto definito dallo IAS 21:

- elementi monetari sono convertiti al cambio corrente alla chiusura d'esercizio (cambio spot);
- elementi non monetari sono convertiti al cambio storico.

Nella nuova versione dell'OIC 26 è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati come previsto nell'OIC 32.

Il principio fornisce alcuni casi particolari con criteri specifici di conversione:

Casi particolari	Conversione
Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto (attivo immobilizzato) i cui bilanci sono espressi in valuta estera	Traduzione bilancio secondo quanto previsto per il bilancio consolidato (OIC 17): si traduce il bilancio in Euro e poi si esegue la valutazione al patrimonio netto
Fondi per rischi ed oneri e conti d'ordine in valuta	Sono convertiti al cambio corrente alla chiusura d'esercizio
	Sono considerati poste monetarie in quanto potranno in futuro comportare esborsi di natura finanziaria
Lavori in corso su ordinazione in valuta estera	A) valutati con il metodo della commessa completata: cambio storico B) valutati con il metodo della Percentuale di completamento: cambio corrente

TRANSIZIONE AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI (OIC 29)

L'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" nella nuova versione stabilisce che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (cd cambiamenti obbligatori di principi contabili) o se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cd cambiamenti volontari di principi contabili).

I cambiamenti di principi obbligatori, si chiarisce, cioè quelli conseguenti ad una nuova disposizione legislativa o ad un nuovo principio contabile, sono contabilizzati in base alle specifiche disposizioni transitorie stabilite dalla norma stessa; in assenza di indicazioni normative, quali è il caso delle spese di ricerca o di pubblicità, vanno contabilizzati con effetto retroattivo, sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso al momento del cambiamento, rappresentata dagli utili portati a nuovo, ovvero, come nel caso della iscrizione al fair value dei derivati, la specifica riserva. Sono ammessi i cambiamenti volontari di principi contabili se adottati per una migliore rappresentazione in bilanci di fatti e operazioni.

L'applicazione **retroattiva** comporta che vengano rideterminati ai soli fini comparativi gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo.

Pertanto la società deve **rettificare il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente** come se avesse sempre applicato il nuovo principio. Sono esclusi da questo trattamento i principi per cui le disposizioni transitorie hanno fornito indicazioni, quali l'avviamento o l'applicazione del costo ammortizzato per i crediti ed i debiti.

È stato reintrodotta il concetto di errore rilevante, in linea con le definizioni del principio contabile internazionale IAS 8, che è tale se può - individualmente o insieme ad altri errori - influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata secondo le circostanze.

Una parte importante del principio è quella che riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio; è stato precisato che il termine entro cui il fatto si deve verificare, perché se ne tenga conto, è la data di formazione del bilancio, normalmente rappresentata dalla data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori. Se in questo periodo avvengono fatti tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono modificare il progetto di bilancio. Vediamo in che modo devono apportare le modifiche nel prospetto seguente:

Tipologia	Descrizione
Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio	Fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza
Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio	Fatti che indicano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo
Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale	Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale

GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (OIC 32)

Il nuovo art. 2426 (c.1, 11bis) ha mutuato dai principi contabili internazionali la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value: «*Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.*».

Le principali novità introdotte nel codice civile su strumenti derivati sono quindi:

- l'obbligo di iscrizione in bilancio dei derivati;
- l'iscrizione a fair value ("FV") anche se trattasi di derivati incorporati;
- la variazione di FV a conto economico (salvo copertura di flussi finanziari);
- la variazione di FV a nuova riserva di Patrimonio netto;
- il concetto di copertura che richiede stretta e documentata correlazione;
- la valutazione simmetrica tra strumento di copertura ed elemento coperto;
- la non distribuibilità degli utili su derivati non di copertura; e, come anticipato, il rinvio agli IFRS per le definizioni di derivato e di FV e per la gerarchia del fair value.

Il principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile mentre non si applica ai bilanci di esercizio delle compagnie assicurative; sono inoltre escluse le micro imprese.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'OIC 32:

- a) i contratti derivati aventi ad oggetto azioni proprie
- b) i contratti derivati stipulati tra un acquirente ed un venditore relativi agli strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria (trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda, conferimento, fusione, scissione, trasformazione
- c) opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il nuovo codice civile, all'art.2424, prevede specifiche voci degli schemi di bilancio in cui sono iscrivibili i derivati sia nello stato patrimoniale sia nel conto economico.

Per quanto attiene il metodo di valutazione, il principio chiarisce che gli strumenti sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, e pertanto è soggetta a relativi diritti e obblighi, al fair value obbligatoriamente (anche se incorporati in altri strumenti finanziari).

Nelle valutazioni successive, ad ogni data di chiusura di bilancio, si deve rifare la valutazione del fair value e determinare l'eventuale variazione rispetto al valore iscritto nel bilancio.

Il principio fornisce specifiche indicazioni sull'obbligo di separazione dei **derivati incorporati**, a determinate condizioni e precisa che per contratti ibridi quotati, si può adottare la politica contabile di valutarlo nella sua interezza, senza quindi scorporre il derivato incorporato.

Modelli di copertura (hedging)

Il principio consente due tipi di relazioni di copertura:

- a) la copertura delle variazioni di fair value (**fair value hedge**), che si applica quando l'obiettivo della copertura è limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di FV di attività e passività iscritte in bilancio o di impegni irrevocabili.

Lo strumento di copertura è valutato al Fair Value e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività o passività.

L'elemento coperto è valutato nei seguenti modi:

- nel caso di attività o passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al Fair Value della componente relativa al rischio oggetto di copertura
- nel caso di impegno irrevocabile, il Fair Value della componente relativa al rischio coperto è iscritto nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo
- la copertura di flussi finanziari (**Cash flow hedge**), che invece si applica quando l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili (ove la probabilità sia ampiamente superiore al 51%).

L'obiettivo del cash-flow hedge è perciò quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi di un elemento coperto quale, ad esempio, l'interesse variabile pagato su un debito finanziario, un impegno all'acquisto di beni oppure un'operazione programmata altamente probabile dalla quale scaturirà un acquisto o vendita di beni. Ad ogni chiusura di bilancio, si rileva nello Stato patrimoniale lo strumento di copertura al fair value e in contropartita la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi. La riserva accoglie solo le componenti efficaci della copertura.

E' ammessa la contabilizzazione di copertura solo per i seguenti rischi:

- rischio di tasso d'interesse (es: su strumento di debito rilevato al costo ammortizzato);
- rischio di cambio (es: rischio cambio su acquisto futuro altamente probabile in valuta estera);
- rischio di prezzo (es: su titolo azionario o obbligazionario, merce in magazzino);
- rischio di credito (ad esclusione del proprio merito creditizio).

Sono ammissibili come elementi coperti:

- attività o passività iscritte in bilancio
- impegni irrevocabili
- operazioni programmate altamente probabili (probabilità ben superiore al 51%)

La contabilizzazione di operazioni di copertura su basi nette può avvenire solo se il fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La copertura delle posizioni nette deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio.

La verifica dell'efficacia della copertura avviene:

- in via qualitativa, quando gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati (elementi portanti = VN, data regolamento flussi, scadenza, sottostante). In tale caso, è possibile concludere che il valore dello strumento di copertura evolve nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto per effetto di uno stesso rischio e che quindi vi sia un rapporto economico e la copertura sussista;
- in via quantitativa, misurando l'efficacia della stessa tramite varie metodologie normalmente utilizzate nell'attività di risk management.

L'efficacia della copertura deve essere misurata ad ogni data di chiusura di bilancio.

In fase di prima adozione l'OIC 32 va applicato in modo retrospettivo, infatti trattandosi di discipline contabili introdotte per effetto della legge, in assenza di una previsione legislativa esplicita, come ad esempio previsto per il costo ammortizzato, non è possibile un approccio differente.

ALLEGATO 1: MODIFICHE AL CODICE CIVILE INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015

LE INNOVAZIONI AL TESTO DEGLI ARTICOLI SONO EVIDENZIATE IN CORSIVO SOTTOLINEATO.

2357-ter (Disciplina delle proprie azioni)

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'art. 2368, terzo comma.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.

2423 (Redazione del bilancio)

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti

al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

2423-bis (Principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1 -bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

2426 (Criteri di valutazioni)

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore". Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata"; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 -bis.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto". L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento:

7) il disagio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;

8 -bis) le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

11 -bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.

Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.

12) (Abrogato)

Ai fini della presente Sezione, per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo comma, numero 11 -bis), sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;

b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;

c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

Il fair value è determinato con riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile."

2427 (Contenuto della nota integrativa)

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e "costi di sviluppo" nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3 -bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per

quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio (1);

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6 -bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6 -ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

7 -bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni

esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi , delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria , precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

16 -bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi

spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile (2)

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni , i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19 -bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art. 2447 - septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447 -bis ;

21) i dati richiesti dall'art. 2447 -decies , ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22 -bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22 -ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

22 -quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22 -quinqües) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22 -sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

22 -septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite;

Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

2427-bis (Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari)

1. Nella nota integrativa sono indicati:

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

- a) il loro fair value;
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b -bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b -ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b -quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.;

2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 e delle partecipazioni in joint venture:

- a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
- b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

2. - 4. (abrogati)

5. (abrogato)

2428 (Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) (abrogato)
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione;
- 6 -bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.

2435-bis (Bilancio in forma abbreviata)

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci A2 e A3
- voci B9(c), B9(d), B9(e)
- voci B10(a), B10(b), B10(c)
- voci C16(b) e C16(c)
- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423 -ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22 -bis), 22 -ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22 -quater), 22 -sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427 -bis, numero 1).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22 -bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Gli articoli 2424 Contenuto dello stato patrimoniale, 2424-bis Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale e 2425 Contenuto del conto economico sono stati inoltre modificati per recepire negli schemi le modifiche indicate nei precedenti articoli.

© 2017 BDO Italia S.p.A.

Hanno contribuito alla redazione di questa pubblicazione: Stefano Bianchi e Paola Pedotti. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax & Legal

www.bdo.it

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 67.000 professionisti altamente qualificati in più di 150 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 20 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2017 BDO Italia S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Stampa su carta ecologica.